

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GAMBINI, ALBERTINI, LARIZZA,
CARCARINO, DE CAROLIS, FIORILLO, PALUMBO, CAZZARO,
FERRANTE, FORCIERI, MACONI, MICELE, PAROLA, PETRUCCI,
NIEDDU, UCCHIELLI e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

—————

Riforma della legislazione nazionale del turismo

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	9
Capo I - Competenze e strutture	»	9
Capo II - Riorganizzazione delle funzioni dello Stato in materia di promozione all'estero	»	13
Capo III - Imprese e professioni turistiche	»	15
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta il problema di una profonda revisione della legislazione nazionale in materia di turismo, alla luce di alcuni avvenimenti di grande rilevanza che si sono inseriti in un panorama che, da anni, appariva del tutto statico. Infatti si è pervenuti, nel volgere di tre anni, alla soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, all'istituzione del Dipartimento per il turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, all'attribuzione quasi totale delle competenze in materia di turismo alle regioni, con il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, del 1995, e oggi alla delega attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo. È quindi prevalsa la tesi secondo la quale nel fenomeno turistico ha un peso preponderante l'attività imprenditoriale, tesi sostenuta da quanti volevano il turismo inserito a pieno titolo tra i settori produttivi.

Oggi siamo ad un nuovo delicato passaggio, infatti tra le dodici richieste di *referendum* popolare, promosse da sei consigli regionali, ve n'è uno che riguarda l'abrogazione del citato decreto-legge n. 97 del 1995 «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», per la parte che riguarda il turismo: un provvedimento appena approvata dal Parlamento, che tuttavia, non avendo proceduto alla abrogazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, nota come legge-quadro per il turismo, ha lasciato irrisolti molti dei problemi del settore, soprattutto riguardo all'annosa questione dell'organizzazione turistica regionale e ad una chiara e definitiva suddivisione delle competenze in materia di turismo tra lo Stato e le regioni.

D'altra parte, con la decisione del Governo Prodi di assegnare la delega del turi-

simo al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una delle tappe più significative dell'opera di ridefinizione delle competenze e delle attribuzioni dello Stato in materia di turismo, iniziata a seguito del *referendum* soppressivo del Ministero del turismo, si è compiuta, ma rimane ancora aperto il problema di una collocazione stabile e coerente del settore all'interno del Ministero dell'industria, nella prospettiva di un generale riordino del medesimo e nell'ipotesi di una sua trasformazione in Ministero delle attività produttive.

Lo stesso decreto-legge n. 97 del 1995, all'articolo 1, comma 9, già tracciava questo percorso, avendo il legislatore previsto il trasferimento delle residue competenze dello Stato al costituendo Ministero delle attività produttive.

È utile ricordare che con l'approvazione della legge n. 203 del 1995, il quadro del settore del turismo era già radicalmente mutato durante la scorsa legislatura.

Come sopra accennato tale legge prevede il passaggio di quasi tutte le competenze e le funzioni dell'ex Ministero del turismo e dello spettacolo alle regioni, mentre le residue funzioni che permangono in capo allo Stato sono esercitate dal Dipartimento del turismo collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale strumento operativo delle politiche trasversali del Governo in materia di turismo.

In tale contesto alcune regioni hanno ritenuto di avanzare una proposta di *referendum* popolare che si limiterebbe a sancire l'abrogazione di qualsiasi competenza dello Stato nella materia del turismo.

Il presente disegno di legge intende cogliere positivamente l'occasione del *referendum* proposto dalle regioni, per ridefinire un nuovo quadro collaborativo tra lo Stato e le regioni in materia di turismo, per favorire in tale contesto un processo di innova-

zione legislativa, di delegificazione e per abrogare le numerose leggi che si sono andate accavallando nel tempo, attraverso una legge di principi, snella, basata sulla concertazione di linee guida, criteri e direttive tra lo Stato e le regioni, che intende tenere conto delle obiezioni che da parte regionale sono state mosse al decreto-legge n. 97 del 1995.

Infatti il decreto-legge n. 97 del 1995 è intervenuto solo parzialmente a colmare il vuoto creato dal *referendum* abrogativo del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza tuttavia procedere alla soppressione della normativa preesistente, cosicchè molte delle norme della legge n. 217 del 1983, «Legge quadro per il turismo ed interventi per la riqualificazione dell'industria alberghiera», rimangono in vigore: tra le altre l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese turistiche, la definizione di impresa turistica, la normativa riguardante le associazioni senza scopo di lucro, eccetera. Ma la disciplina più rilevante che rimane in vigore è quella che riguarda l'organizzazione turistica regionale, che nella legge n. 217 del 1983 era concepita secondo un disegno fortemente centralistico, che infatti non ha avuto applicazione, se non in piccola parte. La decisione in merito alle forme dell'organizzazione turistica regionale deve essere definitivamente delegata alle autonomie locali, recuperando un ruolo centrale ai comuni nella gestione del settore turistico.

Con il presente disegno di legge vengono operate alcune importanti innovazioni: infatti si procede nell'attribuire nuove competenze alle regioni, con l'intento di collegare, in un nuovo disegno istituzionale, la riforma in senso federalista dello Stato, con le esigenze di unitarietà dell'intervento del medesimo.

In primo luogo ci si muove senza remore verso la definitiva attribuzione delle competenze in materia di turismo alle regioni. Non per questo si abdica alla necessità di creare le condizioni per una chiara identificabilità all'estero del sistema turistico nazionale. Tale compito è affidato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle regioni attraverso il Pro-

gramma quadro nazionale, strumento decisivo per dare attuazione a politiche trasversali, nell'ambito della programmazione nazionale, dei trasporti, della tutela dell'ambiente, dei beni culturali, dell'occupazione, eccetera. Con l'istituzione del Programma quadro si intende operare nettamente nella direzione, da più parti auspicata, della delegificazione. Il Programma quadro è lo strumento flessibile che consente, ogni tre anni, di modificare le linee guida della programmazione turistica, senza cristallizzare tale attività all'interno di una gabbia legislativa. Scopo del Programma quadro è in linea prioritaria il coordinamento intersettoriale degli interventi dello Stato nelle materie di propria competenza riguardanti l'urbanistica ed il territorio, le reti infrastrutturali, le telecomunicazioni ed i trasporti, i beni culturali ed ambientali, la fiscalità, l'occupazione. A ciò si aggiungono la promozione all'estero ed altre materie che abbisognano di una visione collaborativa tra lo Stato e le regioni, quali ad esempio la definizione delle imprese turistiche e delle attività professionali, la classificazione alberghiera, la normativa riguardante la superficie delle stanze nelle strutture ricettive, i criteri per la definizione ed il controllo sulle attività turistiche senza scopo di lucro, l'individuazione dello *standard* dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti.

L'obiettivo è quello della definizione di *standard* minimi nazionali per la classificazione alberghiera e per l'accesso alle professioni. Riguardo alla classificazione alberghiera si ritiene indispensabile garantire la riconoscibilità dell'offerta turistica italiana. Non meno rilevante appare la necessità di definire le professioni per le quali il Ministero e le regioni ritengono sia necessario uno *standard* minimo nazionale. Non appare applicabile un principio di reciprocità tra le regioni, mentre occorre prevedere un meccanismo di tutela per quanti intendano accedere alle diverse professioni, sia come garanzia in mancanza di normative regionali, sia per rendere omogenea l'abilitazione su tutto il territorio nazionale.

Dato il rilievo che in sede di Unione europea si intende attribuire alla tutela del turi-

sta, il disegno di legge prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emani la Carta dei diritti del turista, contenente indicazioni e criteri relativi all'informazione e alla protezione dei turisti, in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, i contratti d'albergo e di locazione ad uso turistico, la segnaletica, la multiproprietà, la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione. Viene inoltre previsto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provveda ad emanare, entro la medesima data, criteri ed indicazioni per un quadro di sostegno dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto.

Tale modello si fonda da un lato su un sistema di classificazione commerciale legato alla creazione di marchi di qualità e di *club* di prodotto, dall'altro sulla necessaria creazione di un sistema di certificazione di tali marchi e prodotti. Tale sistema si affianca a quello tradizionale di classificazione alberghiera che viene delegato alle regioni e che è tuttavia superato dalla tendenza, in sede comunitaria, alla creazione di un modello di informazioni standardizzate per il settore alberghiero, più volte sostenuto dall'HOTREC, l'associazione europea delle associazioni tra gli albergatori. In analogia a quanto previsto dal sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica - ECOLABEL - di cui al regolamento CEE n. 880/92, che il disegno di legge prevede che l'Agenzia Italiana per il turismo organizzi e produca servizi di consulenza, assistenza e collaborazione riguardo alla certificazione dei processi di innovazione delle imprese turistiche.

Inoltre è prevista la revisione della disciplina recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di obblighi di tenuta di registri e schede della clientela, da

parte dei gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri.

Alle predette attività è collegata l'istituzione di un Fondo ripartito annualmente tra le regioni, sulla base di progetti cofinanziati dallo Stato e dalle regioni, destinato alla realizzazione del Programma quadro nazionale, compreso il contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Agenzia italiana per il turismo spa, che viene istituita in sostituzione dell'ENIT. Il fondo viene finanziato con 100 miliardi l'anno per tre anni; tali risorse sono destinate sia al finanziamento delle attività collegate al Programma quadro, sia al finanziamento dell'Agenzia italiana per il turismo.

Al Programma quadro nazionale corrisponde in sede locale il Programma turistico regionale, lo strumento all'interno del quale trovano spazio le materie a suo tempo disciplinate dalla legge n. 217 del 1983, che viene soppressa. Nel Programma regionale rientrano infatti numerose materie quali l'attribuzione delle deleghe alle province ed ai comuni, la definizione dell'organizzazione turistica regionale, la pianificazione degli insediamenti turistici, il riequilibrio delle zone ad alta concentrazione di turismo, la riconversione di zone industriali dismesse e la riconversione ecologica di zone turistiche ad alto degrado ambientale, la destinazione d'uso degli immobili destinati alle attività turistiche, la disciplina delle strutture ricettive e delle altre forme di impresa, la classificazione alberghiera e di altre forme di ricettività, la disciplina dell'abilitazione e l'istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche, l'individuazione di aree attrezzate per la sosta temporanea di *autocaravan* ed affini, il controllo sull'attività di enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro.

In tal modo viene riconosciuta piena potestà legislativa alle regioni relativamente a materie, che precedentemente erano fortemente condizionate dagli indirizzi imposti dalla legge n. 217 del 1983. Le diverse condizioni regionali hanno dimostrato come la

legge n. 217 del 1983 fosse una gabbia, non solo obsoleta per i principi che la ispirano (si pensi al vincolo pubblicistico per le Aziende di promozione turistica), ma anche troppo rigida per contenere le diversità regionali, ad esempio riguardo l'obbligo di istituire le Aziende di promozione turistica in ambiti turisticamente omogenei, o riguardo il vincolo di destinazione nel settore alberghiero.

Si prevede inoltre che contestualmente al Programma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvino un Programma finanziario pluriennale finalizzato ad individuare le fonti di finanziamento e la finalizzazione delle risorse relative agli obiettivi del Programma medesimo.

Nel caso in cui le regioni non provvedessero in tempo utile all'approvazione del Programma, viene introdotto un meccanismo di tutela, inteso a garantire alle imprese turistiche il diritto di esercitare con la semplice iscrizione al registro delle ditte ed agli esercenti attività professionali, previa comunicazione scritta al Presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività.

Alcune funzioni più strettamente operative e di servizio, quali la promozione dell'Italia all'estero, la raccolta ed elaborazione dei dati statistici, l'erogazione tramite supporti informatici e telematici di informazioni turistiche, sono delegate all'Agenzia italiana per il turismo spa, che viene istituita con il presente disegno di legge in sostituzione dell'ENIT. L'Agenzia, società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile, la cui composizione societaria sarà in seguito definita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge attività di consulenza e di assistenza per il Governo, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione e di commercializzazione del turismo, gestisce un osservatorio permanente dei mercati stranieri e del mercato interno, compie ricerche, studi ed analisi sulla struttura e sulle dinamiche dei diversi mercati della domanda turistica, provvede all'informazione turistica sviluppando ban-

che dati informative e provvedendo alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati.

Il disegno di legge inoltre si occupa del mondo delle imprese e delle professioni. È riconfermato l'obbligo, per i titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, di iscriversi nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività. È inoltre previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con proprio decreto, alla semplificazione delle procedure di iscrizione al registro.

Rispetto alla legge n. 217 del 1983 viene offerta una nuova definizione di impresa turistica: sono considerate imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici. Si supera in tal modo una visione ristretta del fenomeno turistico, che veniva limitato alla ricettività tradizionale, alberghi e campeggi. Inoltre viene ampliata notevolmente la gamma delle imprese turistiche: infatti al tradizionale settore ricettivo si affiancano le imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali, le imprese di gestione di case ed appartamenti ad uso turistico, le agenzie di viaggi e turismo, le imprese esercenti stabilimenti balneari, le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune ed altre eventuali tipologie identificate nel Programma quadro nazionale e nei programmi regionali.

La disciplina delle imprese turistiche è trasferita alle regioni, che attraverso il Programma regionale regolamentano tali attività ed individuano, se necessario, altre ca-

tegorie di imprese turistiche e ne disciplinano le relative attività. Alle regioni sono trasferiti anche i poteri di disciplina delle attività di carattere associativo, religioso o dopolavoristico che operano per garantire soggiorni turistici ai propri associati, dipendenti e ai loro familiari; tali attività possono gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, case per ferie attrezzate per il soggiorno di persone singole o gruppi di persone.

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. L'iscrizione in tale elenco è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale e alla dimostrazione, da parte dell'impresa richiedente, che il titolare o il direttore dell'agenzia sono in possesso dei requisiti professionali stabiliti sulla base di un regolamento che il Ministero dell'industria dovrà emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma quadro nazionale. L'iscrizione all'elenco nazionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale. Anche per le imprese turistiche, nel caso in cui le regioni non provvedessero in tempo utile all'approvazione del Programma, viene introdotto un meccanismo di tutela, inteso a garantire agli interessati di esercitare comunque l'attività turistica, previa iscrizione nel Registro delle ditte.

Lo sviluppo tumultuoso di numerose attività professionali legate al turismo ha reso necessaria una regolamentazione unitaria di questo settore attraverso l'istituzione di elenchi regionali e nazionali. Il presente disegno di legge oltre ad elencare numerose attività professionali si preoccupa di garantire una omogeneità di accesso alle professioni attribuendo validità nazionale esclusivamente all'iscrizione negli elenchi istituiti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le imprese e le professioni turistiche che il Ministero e le regioni riterranno di rilevanza nazionale.

Alle regioni è affidato il compito di accertare i requisiti per l'esercizio delle profes-

sioni di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, guida ambientale escursionistica ed ogni altra professione attinente al turismo. Anche in questo caso, qualora le regioni non provvedano a disciplinare l'abilitazione alle professioni turistiche, i soggetti interessati possono iscriversi negli elenchi nazionali. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle professioni regolamentate dal presente disegno di legge ha validità su tutto il territorio nazionale, previa domanda da parte dell'interessato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che valuta i requisiti di ammissibilità sulla base di un regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della legge.

Vengono infine regolamentate le associazioni senza scopo di lucro: esse, qualora non intendano uniformarsi alle disposizioni previste per le agenzie di viaggi e turismo, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative esclusivamente per i soggetti risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno sei mesi. L'autorizzazione all'esercizio di tali attività è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le associazioni sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero dell'industria. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministero medesimo ogni elemento utile, compresa l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Nel capo I (Competenze e strutture) l'articolo 1 riguarda le finalità della legge, l'articolo 2 il Programma nazionale del turismo, l'articolo 3 i criteri per l'individuazione dello *standard* dei servizi di accoglienza ai turisti, l'articolo 4 il Programma turistico regionale.

Il capo II (Riorganizzazione delle funzioni dello stato in materia di promozione all'estero) con l'articolo 5 stabilisce l'istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo e la soppressione dell'ENIT.

Al capo III (Imprese e professioni turistiche) con l'articolo 6 si stabilisce l'obbligo di iscrizione al Registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, con l'articolo 7 vengono disciplinate le imprese turistiche, con l'articolo 8 le professioni turistiche e con l'articolo 9 le associazioni senza scopo di lucro.

Il capo IV (Disposizioni transitorie e finali) dispone all'articolo 10 che dopo l'en-

trata in vigore del Programma quadro nazionale, dei decreti e dei regolamenti attuativi della legge, sia abrogato il più volte citato decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, nelle parti attinenti al turismo; vengano inoltre interamente abrogate la già citata legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) e la legge 11 ottobre 1990, n. 292 (riforma dell'ENIT). L'articolo 11 dispone la copertura finanziaria delle norme contenute nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, disciplina le funzioni dello Stato in materia di turismo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tali funzioni devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sotto il profilo economico e sociale.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale nel settore del turismo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso la ridefinizione della propria struttura organizzativa, esercita le seguenti funzioni:

a) rapporti con l'Unione europea relativamente ai progetti di rilevanza nazionale o interregionale;

b) coordinamento intersettoriale delle attività turistiche, con particolare riguardo alla programmazione del territorio, agli interventi urbanistici ed ambientali, ai trasporti ed ai beni culturali;

c) organizzazione di un osservatorio sui mercati turistici;

d) tutela del consumatore e promozione di circoli nazionali o interregionali di qualità;

e) attività di stimolo e di supporto all'innovazione e all'imprenditorialità;

f) strategie promozionali in Italia ed all'estero.

3. Il Dipartimento del turismo di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 203, è soppresso

ed il personale è ricollocato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio o dell'artigianato o, su richiesta, presso altre amministrazioni dello Stato e presso le regioni.

Art. 2.

(Programma quadro nazionale)

1. Per l'espletamento delle attività di programmazione nazionale del turismo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana con decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con le regioni, il Programma quadro nazionale, sentiti:

a) i Ministri dell'ambiente, dei beni culturali, dei trasporti e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione;

b) le competenti Commissioni parlamentari;

c) i rappresentanti delle province e dei comuni;

d) le aziende nazionali di trasporto pubbliche e private;

e) gli enti pubblici turistici di rilevanza nazionale;

f) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici e dei consumatori;

g) i sindacati dei lavoratori.

2. Il Programma di cui al comma 1, di durata triennale, stabilisce le linee guida, le direttive ed i criteri riguardanti:

a) il coordinamento intersettoriale degli interventi dello Stato nelle materie di propria competenza riguardanti l'urbanistica ed il territorio, le reti infrastrutturali, le telecomunicazioni ed i trasporti, i beni culturali ed ambientali, la fiscalità;

b) la promozione all'estero;

c) il coordinamento degli interventi dell'Unione europea finalizzati alla pianificazione degli insediamenti turistici, alla localizzazione di impianti ed attività turistiche di grandi dimensioni, al riequilibrio delle zone ad alta concentrazione di turi-

smo, alla riconversione di zone industriali dismesse, alla riconversione ecologica di zone turistiche ad alto degrado ambientale, alla creazione di nuovi bacini di offerta turistica e allo sviluppo dell'occupazione;

d) l'individuazione dello *standard* dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

e) la definizione delle categorie di imprese turistiche e di attività professionali di rilevanza nazionale e l'individuazione delle imprese e delle professioni per le quali sono istituiti elenchi nazionali;

f) la classificazione alberghiera e di altre forme di ricettività;

g) l'adeguamento alle disposizioni vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea della disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, in materia di superficie della stanze nelle strutture alberghiere ed affini;

h) la definizione ed il controllo sull'attività di enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro ovvero di enti o aziende operanti per garantire soggiorni turistici ai propri aderenti o dipendenti e ai loro familiari.

Art. 3.

(Criteri per l'individuazione dello standard dei servizi di accoglienza ai turisti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Programma di cui all'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con decreto:

a) a emanare la Carta dei diritti del turista, contenente indicazioni e criteri relativi all'informazione e alla protezione dei turisti, in settori quali i sistemi di classificazione esistenti, i contratti d'albergo e di locazione ad uso turistico, la segnaletica, la multiproprietà, la prenotazione in eccesso e le procedure di ricorso, le forme facoltative di arbitrato e conciliazione;

b) ad emanare criteri ed indicazioni per un quadro di sostegno dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto;

c) a rivedere la disciplina recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di obblighi di tenuta di registri e schede della clientela, da parte dei gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri;

d) a istituire elenchi nazionali delle imprese e delle professioni turistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e a definire i requisiti di ammissibilità a detti elenchi.

2. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo ripartito annualmente tra le regioni sulla base di progetti cofinanziati tra lo Stato e le regioni, finalizzato:

a) alla realizzazione del Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2, ivi compreso il contratto di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Agenzia italiana per il turismo di cui all'articolo 5;

b) al finanziamento dell'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione dello *standard* unico nazionale di servizi al turista, di cui al comma 1;

c) al finanziamento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 4.

(Programma turistico regionale)

1. Per l'espletamento delle attività di programmazione territoriale del turismo e delle risorse turistiche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione di un Programma turistico re-

gionale, di durata triennale, avente i seguenti obiettivi:

a) attribuzione delle deleghe alle province ed ai comuni;

b) definizione dell'organizzazione turistica regionale, per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

c) pianificazione degli insediamenti turistici e localizzazione di eventuali impianti ed attività turistiche di grandi dimensioni;

d) riequilibrio delle zone ad alta concentrazione di turismo, riconversione di zone industriali dismesse e riconversione ecologica di zone turistiche ad alto degrado ambientale;

e) disciplina della destinazione d'uso degli immobili destinati alle attività turistiche;

f) disciplina delle strutture ricettive e delle altre forme di impresa;

g) disciplina della classificazione alberghiera e di altre forme di ricettività;

h) disciplina dell'abilitazione ed istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche;

i) individuazione di aree attrezzate per la sosta temporanea di *autocaravan* ed affini;

l) controllo sull'attività di enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro ovvero di enti o aziende operanti per garantire soggiorni turistici ai propri aderenti o dipendenti e ai loro familiari.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approvano contestualmente al Programma di cui al comma 1, un Programma finanziario pluriennale finalizzato ad individuare le fonti di finanziamento e la finalizzazione delle risorse relative agli obiettivi del Programma di cui al comma 1.

CAPO II

RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

(Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituita l'Agenzia italiana per il turismo, di

seguito denominata Agenzia, società per azioni regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

2. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è soppresso entro la medesima data di cui al comma 1.

3. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

4. L'Agenzia ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, provvede:

a) a disciplinare le attività ed i servizi che l'Agenzia svolge per conto del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

b) a disciplinare la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato nell'Agenzia;

c) a disciplinare gli organi sociali dell'Agenzia, la loro composizione ed attribuzioni;

d) a disciplinare l'intervento finanziario dello Stato, mediante contratto di programma;

e) a definire i criteri di istituzione e di soppressione degli uffici dell'Agenzia all'estero, prevedendo anche al loro accorpamento con altre sedi di rappresentanza italiane.

6. L'Agenzia:

a) svolge attività di consulenza e di assistenza per il Governo, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione e di commercializzazione del turismo, individuando idonee strategie commerciali che permettono all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

b) gestisce un osservatorio permanente dei mercati stranieri e del mercato interno, effettua ricerche, studi ed analisi sulla

struttura e sulle dinamiche dei diversi mercati della domanda turistica al fine di facilitare l'accesso dei produttori di servizi ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

c) provvede all'informazione turistica sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;

d) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati particolarmente riguardo alla certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e alla certificazione dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e di forme di associazionismo verticale, quali catene e *club* di prodotto.

6. L'Agenzia può avvalersi del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i sindacati del settore, provvede a definire le norme per il passaggio dei dipendenti all'Agenzia o presso altre amministrazioni dello Stato.

CAPO III

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 6.

(Obbligo di iscrizione al registro)

1. I titolari o i gestori dell'impresa turistica individuale ed i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, come definita all'articolo 7, commi 1 e 2, o i loro delegati, sono tenuti ad iscriversi nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione nel

registro costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, a disciplinare le procedure di iscrizione al registro secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle procedure di iscrizione;

b) applicazione della normativa relativa all'autocertificazione per ogni passaggio burocratico ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) istituzione di corsi professionali gratuiti, con obbligo di frequenza anche successiva all'iscrizione al registro;

d) abolizione degli esami per l'iscrizione al registro.

Art. 7.

(Imprese turistiche)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate per la produzione e per la commercializzazione di servizi turistici.

2. In particolare sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive e degli annessi servizi turistici, ivi comprese le imprese di gestione di alloggi e strutture turistico-ricettive site in zone rurali e le strutture ricettive per il turismo all'aria aperta;

b) le imprese di gestione di case ed appartamenti a rotazione d'uso;

c) le agenzie di viaggio e turismo;

d) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

e) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune;

f) eventuali altre tipologie identificate nel Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2 e nel Programma regionale di cui all'articolo 4.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento

di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le regioni in occasione del rilascio dell'autorizzazione accertano l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale. Non potrà in ogni caso essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o di regioni italiane.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è subordinata:

a) al versamento di un deposito cauzionale;

b) alla dimostrazione, da parte dell'impresa richiedente, che il titolare o il direttore dell'agenzia sono in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, comma 4.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i limiti minimi e massimi del deposito cauzionale di cui al comma 4, lettera a), cui le regioni devono attenersi.

6. Fino all'approvazione da parte delle regioni, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), l'esercizio dell'attività turistica è svolto sulla base della disciplina regionale in vigore. In assenza di detta disciplina l'esercizio dell'attività turistica è svolto con la sola iscrizione al registro di cui all'articolo 6.

7. Le imprese turistiche e gli esercenti attività professionali non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 6, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Attività professionali)

1. Sono professioni turistiche quelle che si realizzano nell'espletare servizi di ricerca, assistenza, accoglienza e consulenza ai turisti, agli imprenditori turistici ed alle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della presente legge sono professioni turistiche:

a) l'attività di direzione di agenzia di viaggi e turismo;

b) l'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, guida speleologica e guida ambientale escursionistica;

c) l'attività di organizzatore congressuale;

d) l'attività di istruttore nautico;

e) l'attività di maestro di sci;

f) l'attività di guida alpina e di aspirante guida alpina o portatore alpino;

g) l'attività di animatore turistico;

h) l'attività di consulente turistico;

i) eventuali altre tipologie identificate nel Programma quadro nazionale di cui all'articolo 2 e nel Programma regionale di cui all'articolo 4.

3. Fino all'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), i soggetti interessati all'abilitazione possono esercitare sulla base della disciplina regionale in vigore. In assenza di detta disciplina i soggetti interessati all'abilitazione possono esercitare previa comunicazione scritta al Presidente della regione nel cui territorio l'interessato intende esercitare l'attività.

4. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale, previa domanda da parte dell'interessato, per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

5. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità europea,

l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico è consentito alle guide abilitate presso uno Stato membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso.

Art. 9.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, qualora non intendano uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 5, sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricreative, esclusivamente per i soggetti risultanti da appositi registri e ad esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblica annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 2, ad esercitare attività turistiche.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con proprio decreto i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:

a) assenza di qualsiasi fine di lucro, anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni o nella maggioranza di esse;

c) prestazioni di equivalente livello di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione degli stessi obblighi

contrattuali ed assicurativi imposti dalla normativa in vigore alle agenzie di viaggio e turismo;

d) disciplina statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e alla gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) denominazione non confondibile con quella di agenzie di viaggio e turismo o con altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Al fine del mantenimento dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 3, le associazioni sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnalano al Ministro ogni elemento utile, compresa l'eventuale inosservanza degli obblighi cui le associazioni sono tenute per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o comunque appartenenti a confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un contratto di assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo il contratto tipo di assicurazione applicato dal settore delle agenzie di viaggi e turismo. Il responsabile del mezzo con cui tali gite sono effettuate è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dopo l'entrata in vigore del Programma quadro nazionale di cui all'articolo

2, dei decreti e dei regolamenti attuativi della presente legge, sono abrogati i seguenti commi degli elencati articoli del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) i commi 2, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 1;

b) il comma 1 dell'articolo 2, relativamente al Dipartimento del turismo e alle sue funzioni, di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)*;

c) il comma 4 dell'articolo 2;

d) le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 per quanto riguarda le materie inerenti il turismo;

e) i commi 2, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 3;

f) gli articoli 7 e 8;

g) il comma 14 dell'articolo 10;

h) l'articolo 11 e l'articolo 12.

2. Sono altresì abrogate la legge 17 maggio 1983, n. 217 e la legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata di bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100 miliardi per l'anno 1997, 100 miliardi per l'anno 1998, 100 miliardi per l'anno 1999.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del soppresso Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 203, e le risorse del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo, di cui ai capitoli 7844 e 6652 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per gli anni 1997-1999, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

